

ILL.MO TRIBUNALE DI RAGUSA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della **prof.ssa IUDICE ROSARIA**, nata a Ragusa il 26.03.1971, C.F. DCIRSR71C66H163I, ivi residente in via Siela n. 3, rappresentata e difesa per procura in calce del presente atto dall'avv. Guido Ottaviano del Foro di Ragusa, CF TTVGDU75D10H163X, pec guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it, fax 0932683350, nel cui studio elettivamente domiciliata in Ragusa, via L. Da Vinci n. 27,

CONTRO

- **MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (80185250588)** in persona del Ministro pro tempore,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** C.F. 80018500829, in persona del Direttore pro tempore, con sede Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE , in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80022410486)

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

- **e nei confronti di tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte** ai confronti di tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2019 e 2020 e 2020/2021, classe di concorso A045, per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia.

OGGETTO: VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 - ART. 470, COMMA 1.

FATTO

- la ricorrente è stata immessa in ruolo, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 per la classe di concorso A045 discipline economiche aziendali, posto sostegno (cfr. contratto a tempo



indeterminato codice RG00000000013220Z1000001 stipulato con l'USR Sicilia ALL. 1), ed assegnata presso l'I.T.C.G "ENRICO FERMI" Pontedera (PI);

- Negli anni successivi al ruolo la ricorrente ha sempre presentato domanda di mobilità territoriale che non è stata mai accolta.
- Nel 2019/2020 ha presentato domanda di mobilità con un punteggio di punti pari a 99 (di cui 12 punteggio aggiuntivo sul sostegno - ALL N 5 e 5 BIS) , ottenendo passaggio dal posto sostegno al posto comune ed assegnazione al I.T.C.G "F .NICCOLINI" VOLTERRA (PI) ALL N 6.
- Nel trasferimento territoriale è stata preceduta, nelle stesse sedi da lei espresse, da colleghi provenienti da altre classi di concorso (mobilità professionale) con un punteggio di molto inferiore (ALL. 6),
- a seguito di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020/2021, la ricorrente si trova temporaneamente assegnata quale **sede effettiva di servizio presso l'I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS" RAGUSA per 18 ore**, come da decreto del 31/09/2020 n. 0003437 del USP di Ragusa(ALL. 8);
- La ricorrente ha formulato domanda di mobilità territoriale (ALL 4) anche per l'anno scolastico 2020/2021, potendo esporre un punteggio di punti 93 (ALL 4 BIS), indicando 15 preferenze di sedi tra le quali anche la provincia di Ragusa;
- La procedura di mobilità è regolata dall'Ordinanza Ministeriale (ALL. 3) e dall'art. 8 comma 5 del CCNI dell'11 aprile 2017 (ALL 2), la cui validità è stata prorogata per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, dal CCNI del 6.03.2019 per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che prevedono l'accantonamento del cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali;



- Tale accantonamento comporta l'evidente violazione del dato normativo secondo cui queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
- Ed infatti, in data 7/06/2021, la ricorrente è risultata collocata in graduatoria in posizione non utile ai fini di ottenere il movimento richiesto (ALL. 7) ed è stata preceduta nei trasferimenti, nelle stesse sedi da lei espresse, da colleghi provenienti da altre classi di concorso (mobilità professionale) con un punteggio di molto inferiore al suo (ALL. 10).
- La ricorrente ha interesse al presente ricorso avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento per mobilità professionale in virtù del punteggio posseduto, con disapplicazione delle disposizioni sull'accantonamento, che hanno determinato la disparità di trattamento rispetto ai docenti neo-assunti ed ai docenti che hanno beneficiato di mobilità professionale per passaggio di ruolo.

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE - ART. 470, COMMA 1.

Secondo il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione art. 470, comma 1 “1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, IN MODO CHE QUESTE ULTIME SIANO EFFETTUATE **SUI POSTI RESIDUI CHE RIMANGONO VACANTI E**



DISPONIBILI DOPO IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE E TERRITORIALE IN CIASCUN ANNO SCOLASTICO".

Pertanto, secondo la norma citata, la mobilità nei confronti del personale già dipendente dovrebbe avvenire sul 100% dei posti disponibili.

Di contro, il CCNL triennio 2019/20, 2020/21, 2021/2022 art 5 e 6 (ALL 2) ha previsto un accantonamento di posti non giustificabile su base normativa, prevedendo:

- a) il 50% viene accantonato per le nuove assunzioni;
- b) il 50% è destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Sia per la mobilità 2020/2021, che 2021/2022, al termine delle operazioni di I e II fase, i posti ad essa destinati sono ripartiti per la III fase rispettivamente:

Per l'a.s. 2020/2021: 30% alla mobilità professionale provinciale e 20% alla mobilità territoriale interprovinciale;

Per l'a.s. 2021/2022: 25% alla mobilità professionale provinciale e 25% alla mobilità territoriale interprovinciale.

Inoltre secondo il CCNL (art 5) la mobilità professionale ha sempre precedenza sulla mobilità territoriale, ciò significa che nonostante le composizione delle graduatorie dei trasferimenti siano fatte per merito, di fatto docenti con punteggi molto elevati si vedono superati da docenti con punteggi inferiori in quanto provenienti da altra classe di concorso.

In questo modo il maggior punteggio che governa le graduatorie di mobilità perde ogni significato. Tale sistema di accantonamenti si pone in contrasto con il citato art. 470, che pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che le immissioni in ruolo "siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

Quindi, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, non rinviene alcun addentellato normativo nelle disposizioni di



rango primario vigenti in materia scolastica, ponendosi, piuttosto, in stridente contrasto con il D.Lg. n. 297/1994.

Relativamente al contrasto tra la norma richiamata e quanto previsto in materia dai CCNI in contestazione, si osserva che il rapporto tra le fonti legislative e quelle pattizie del rapporto di pubblico impiego è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 Legge n. 150/2009, che al comma 1, così dispone: *“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”*.

La medesima disposizione, al comma 2, prevede che: *“L'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

In buona sostanza, la norma di cui al comma 1 introduce, quindi, una necessaria, riserva di legge per la deroga di disposizioni di legge, regolamento o statuto da parte dei contratti collettivi e tale deroga, in ogni caso, non può che operare con riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge adottate successivamente all'entrata in vigore di tale norma.

Ciò posto, deve rilevarsi che l'art. 470 del D.Lgs. n. 297/1994 è insuscettibile di deroga pattizia.

Del resto, la stessa L. n. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo ed i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, conformemente a quanto previsto dall'art. 470 cit., ha riconosciuto priorità alla mobilità di tali docenti, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (cfr. art. 1, co. 108 L. cit.).



Inoltre, che la primazia della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista anche dal D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. “Testo Unico del Pubblico Impiego”), laddove, in prospettiva di un generale contenimento della spesa pubblica, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V., n.5830/2010, Tar Sicilia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009).

Su un piano sistematico, tale interpretazione è suffragata dal combinato disposto degli artt. 2, co. 2, 40, co. 1, e 70, co. 8, D.Lgs. n. 165/2001.

L’art. 2, co. 2, infatti, pur prevedendo che le disposizioni di legge che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, co. 1, tuttavia, fa salvo il rispetto dei principi stabiliti dallo stesso decreto.

L’art. 40, co. 1, in conformità all’art. 2, nel devolvere alla contrattazione collettiva alcuni profili della **mobilità dei pubblici dipendenti**, stabilisce che non si può derogare dai “limiti previsti dalle norme di legge”.

La norma in parola individua ed annovera espressamente la mobilità tra le materie nelle quali la contrattazione collettiva è vincolata al rispetto delle norme di legge vigenti relativamente alle quali non è riconosciuta alcuna facoltà derogatoria, sicché non può che rilevarsi l’illegittimità dei CCNI sulla mobilità per l’A.S. 2019/2022, nella parte in cui si pone in contrasto con l’art. 470 del D.Lgs. n. 297 cit., che garantisce il soddisfacimento delle operazioni di mobilità in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo.

Infine, l’art. 70, co. 8, nel sancire l’applicazione delle norme del Testo Unico del Pubblico Impiego al personale della scuola, fa salve le norme che disciplinano le procedure di reclutamento di cui al



D.Lgs. n. 297/1994 e, quindi, per ciò che rileva in questa sede, anche l'art. 470 che fissa proprio il principio della preminenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni.

Tale principio, infine, si ricava anche dalle norme di dettaglio e, nello specifico, dall'art. 30, co. 2 bis, il quale statuisce che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”, e dall'art. 6 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che “l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall’esperimento delle procedure di mobilità”.

Anche la giurisprudenza di merito ha avvallato tale interpretazione ribadendo come la norma primaria attribuisca un’ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, “quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi” (in tal senso, Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017; Trib. Ravenna sent. n. 268/2017).

Il Tribunale di Roma ha osservato sul punto che la predetta disposizione di cui all'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994 fissa dei limiti invalicabili, quali appunto “quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi” (Cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sent. n. 2478/2020 del 18.05.2020).

In modo conforme, il Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 2793 del 14.09.2018, ha ribadito (con riferimento all’a.s. 2017/2018) che la riserva del 60% dei posti disponibili accantonati



per le nuove assunzioni prevista dal citato CCNI è *“illegittima, in applicazione del principio, da tempo codificato, del previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento tramite concorso o comunque tramite procedura selettiva di natura comparativa. Detto principio risulta infatti esplicitato nel novellato art. 30 DLVO 165/2001 e successive modifiche che al comma 2 sancisce, salva la competenza del CCNL a regolare le procedure di mobilità all’interno delle pubbliche Amministrazioni, la nullità degli accordi o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione della regola previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento di personale aggiuntivo; il Tribunale è dell’avviso che si tratta di disposizione di rango legale estensibile anche al settore della mobilità del personale della scuola, considerata la mancanza in tale settore di una normativa derogatoria e la rispondenza di detto principio al valore fondamentale del contenimento della spesa pubblica”*.

Sul punto è intervenuto, da ultimo, anche il Giudice amministrativo: con ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019, il TAR del Lazio ha affermato il principio che *“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell’art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”*.

Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell’art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative:



infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari.

Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.

Alla luce di quanto sopra, appare evidentemente arbitrario oltrech  lesivo del principio di ragionevolezza costituzionalmente garantito, il diniego del trasferimento interprovinciale della ricorrente, avendo il Ministero del tutto illegittimamente accantonato i posti in favore dei docenti neoassunti, e generando in favore di questi una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità.

Al contrario, il MIUR avrebbe dovuto effettuare i movimenti interprovinciali su tutti i posti disponibili e, quindi, anche sulla percentuale dei posti inizialmente riservati alle nuove assunzioni le quali, a norma di legge, sarebbero dovute avvenire solo sui posti residui rimasti vacanti.

In conclusione, quindi, le disposizioni contrattuali in commento, per aver sottratto all'ordinaria mobilità territoriale e professionale dei posti vacanti e disponibili e per aver attribuito di fatto prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti gi  in servizio, contrastano con la lettera e la ratio delle norme imperative di cui al D.Lgs. n. 297/1994 e sono nulle.

Pertanto, andranno disapplicate e sostituite con le norme speciali di cui all'art. 470 D.Lgs. citato.

SUL PERICULUM IN MORA

Come esposto in fatto, attualmente la ricorrente espleta servizio a Ragusa in virt  di provvedimento di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/2021.

Considerata l'attuale titolarit  giuridica di sede a Volterra, il mancato riconoscimento del diritto alla mobilit  con precedenza rispetto al personale neo assunto e/o al personale che gode di mobilit  professionale, non pu 



che comportare un pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente, con specifico riferimento alle possibilità di trasferimento in una sede più vicina al proprio luogo di residenza (Ragusa).

Il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, natura palesemente irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post);

Difatti, sul piano familiare, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio figlio e dai genitori residenti a Ragusa quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.

Inoltre, sul piano professionale, come dedotto in atti, la ricorrente presta servizio nella provincia di Ragusa sin dall'anno scolastico 2005/2006 ed attuale sede effettiva di servizio; a fronte dello stabile inserimento professionale nell'ambito della provincia di (ALL. 13), al termine del periodo di assegnazione provvisoria (ALL. 8), la ricorrente si vedrà costretta a trasferirsi a Volterra, con conseguente interruzione di un periodo ormai consolidato e stabile di presenza nella propria città di residenza;

D'altronde, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (cfr. ampia giurisprudenza cautelare sopra richiamata).

In altri termini, siamo di fronte al caso di una lavoratrice che, sin dalla sua assunzione, si trova annualmente in attesa dell'auspicato riavvicinamento presso la propria residenza e, pur vantando un punteggio elevato, si vede annualmente superato da colleghi privi di tale punteggio e deve sperare in assegnazioni provvisorie che in alcun modo consentono di valorizzare il proprio bagaglio culturale e professionale in uno ad una auspicata continuità didattica nella propria città di residenza.

Quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c.

Per questi motivi

VOGLIA

L'On.le Tribunale di Raga in funzione di Giudice del Lavoro, previ gli adempimenti di rito, reiectis adversis, - in via d'urgenza, previa disapplicazione e dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 per il triennio 2019/2022 e dell'ordinanza ministeriale n. 82 del 23 marzo 2020, per violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non risultano accantonati i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata con precedenza ad una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza della propria istanza di mobilità;



- conseguentemente, ritenere e dichiarare nulli e disapplicare i bollettini dei trasferimenti della scuola secondaria degli ambiti indicati dalla ricorrente in seno alla procedura di mobilità per l'a.s.2021/2022 nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in uscita e nei movimenti in entrata.
- per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 470, comma 1 del DLGS 297/1994 e condannare le Amministrazioni resistenti a provvedere al trasferimento della ricorrente presso un ambito afferente alla Provincia di Ragusa o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, provvedendovi, se del caso, anche in sovrannumero;
- Spese vinte.

In via istruttoria produce:

1. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
2. CCNI 2019/2022;
3. ordinanza ministeriale 23.04.2020.
4. E 4 bis Domanda di mobilità e relativi allegati. 2020/2021
5. E 5 bis Domanda di mobilità e relativi allegati.2021/2022
6. Esito mobilità 2020/2021
7. Esito mobilità a.s. 2021/2022
8. Provvedimento di assegnazione provvisoria.
9. Bollettini dei trasferimenti 2020/2021
10. Bollettini dei trasferimenti 2021/2022
11. immissioni in ruolo 2020
- 12 immissioni in ruolo 2020
- 13- PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DAL 2005 AL 2020

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il contributo unificato dovuto ammonta ad euro 259,00.

Ragusa, 30 giugno 2021

Avv. Guido Ottaviano



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
(EX ART. 151 C.P.C.)

L'avv. Guido Ottaviano, procuratore della prof.ssa Iudice Rosaria come in atti,

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità seguita dal MIUR.

Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto il diritto di precedenza (docenti di nuova assunzione nonché docenti che hanno ottenuto la mobilità professionale con punteggio inferiore a quello della ricorrente), per ciascuna delle sedi indicate quali preferenze in seno alla domanda di mobilità;

Che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

Che l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo;

Che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA in funzione del Giudice Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai potenziali contro interessati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR.

Ragusa, 30 giugno 2021

Avv. Guido Ottaviano

